

STATUTO

TITOLO I : NORME GENERALI

ART. 1 - E' costituito un Consorzio Volontario denominato "Consorzio per la tutela e la valorizzazione della chiocciola di Borgo e delle valli circostanti".

ART. 2 - Il Consorzio si propone lo scopo di tutelare e valorizzare la popolazione della "Helix pomatia" locale, in natura, mediante la tutela ed il ripristino dell'habitat tipico della chiocciola alpina, anche con interventi di ripopolamento tali da garantire l'approvvigionamento del materiale elicico per i piccoli allevamenti del territorio.

Il consorzio si prefigge come scopo prioritario l'incremento ed il miglioramento delle produzioni della chiocciola, mediante approfondimenti sulle problematiche riscontrate finalizzate al perfezionamento delle tecniche di allevamento.

Il Consorzio al fine di tutelare commercialmente la chiocciola locale nei confronti di produzioni provenienti prevalentemente da Paesi Esteri, valuterà la possibilità di adottare le forme di garanzia ritenute più idonee. Dal punto di vista promozionale il Consorzio potrà partecipare a tutte quelle iniziative, anche fieristiche, che saranno ritenute idonee per la valorizzazione del prodotto, a tal fine il Consorzio potrà adottando specifici disciplinari.

Il Consorzio esercita una costante vigilanza sulla produzione, sul commercio e sull'utilizzo nella ristorazione del prodotto, limitatamente ai propri associati, vigilando sull'uso degli eventuali marchi. Al fine di promuovere e tutelare gli stessi, mette in atto tutte quelle azioni necessarie ad impedire e reprimere abusi ed irregolarità in materia.

Previo affidamento dell'incarico da parte degli Enti preposti, il Consorzio potrà altresì svolgere funzioni di vigilanza ai sensi delle vigenti norme in materia, in particolare sul rispetto delle disposizioni che regolamentano la raccolta delle chioccioline.

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

ART. 3 - Il Consorzio ha sede legale in via Emanuele Filiberto 3 a Cuneo presso la sede della Camera di Commercio ed ha la sede operativa in P.za Regina Margherita 27 a Robilante, presso la Comunità Montana Gesso e Vermenagna; l'Assemblea dei soci, a maggioranza, potrà, per motivate esigenze fissare una o più nuove sedi.

Il Consorzio esplica la propria attività in tutto il territorio individuato nell'ambito : del Comune di Borgo San Dalmazzo, delle Comunità Montane Valli Gesso e Vermenagna, Bisalta, Valle Stura e Valle Grana.

I prodotti elicicoli soggetti a tutela, regolamentati da specifici disciplinari, dovranno essere allevati nell'area Consortile come sopra individuata.

ART. 4 - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte del Consorzio gli allevatori, gli agricoltori, operatori commerciali e ristoratori che svolgono la propria attività nel territorio di pertinenza del Consorzio, integrati od integrabili nel processo di filiera. I soci sono distinti in due sezioni, così determinate:

a) sezioni allevatori, agricoltori, esperti, operatori commerciali e ristoratori.

b) altri operatori del settore, Associazioni di categoria o con finalità analoghe e soci onorari.

E' consentita l'ammissione a soci onorari:

- di Enti locali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali che partecipino con contributi o altre forme di collaborazione;

- di persone fisiche e/o giuridiche che abbiano acquisito benemerienze presso il Consorzio o che con la loro competenza e con il loro interessamento abbiano contribuito allo sviluppo ed alla valorizzazione della produzione tipica secondo i proponimenti del Consorzio.

Sono inoltre soci onorari gli Enti promotori del Consorzio.

ART. 6 - Le domande d'ammissione a soci devono essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione del Consorzio devono contenere:

a) cognome e nome o ragione sociale, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e/o partita I.V.A. del richiedente. Se la domanda è proposta da persona giuridica essa deve contenere indicazione della denominazione sociale, della sede, dell'attività che ne forma oggetto, del numero di partita I.V.A. e del numero di iscrizione al Registro Imprese, della persona avente la rappresentanza legale, dell'organo sociale che ha deliberato la presentazione della domanda nonché copia della relativa deliberazione;

b) l'indicazione della categoria economica di appartenenza ai sensi del precedente secondo comma dell'articolo 4;

c) l'indicazione di dati significativi inerenti l'attività aziendale svolta;

d) dichiarazione esplicita del richiedente di accettazione dello Statuto Consortile con impegno ad osservare le regole e norme ivi contenute, in caso di accettazione della domanda.

I soci onorari sono iscritti "motu proprio" dal Consiglio di Amministrazione o a cura dello stesso su richiesta degli altri organi sociali.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizzare l'ammissione in base alle domande presentate.

ART. 7 - I soci hanno l'obbligo:

a) di sottoscrivere e versare una quota "una tantum" di partecipazione al fondo di dotazione, quale quota di ammissione, che non può essere inferiore:

- ad Euro 30 (trenta) per allevatori agricoltori ed esperti;
- ad Euro 50 (cinquanta) per gli operatori commerciali, i ristoratori e altre le persone fisiche;
- ad Euro 200 (duecento) per gli Enti Pubblici;

b) di osservare lo Statuto, i regolamenti, i disciplinari;

c) di attenersi alle direttive impartite dal Consorzio;

d) di cooperare per il raggiungimento dei fini consortili ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi;

e) di versare la quota annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione, da determinarsi in base alle necessità consortile e comunque in misura non superiore ad Euro 500 (cinquecento).

I soci possono far parte di altri Enti, purchè gli scopi di questi non contrastino con le finalità del Consorzio come sopra enunciate.

ART. 8 - I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dal Consorzio, nei modi e nei limiti fissati dagli scopi statutari, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali proposte concernenti le finalità consortili.

ART. 9 - La durata minima del vincolo associativo per ogni consorziato è di due anni decorrenti dalla data di ammissione. Decorso tale periodo ciascun consorziato ha diritto di recedere dal Consorzio, con comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione tramite raccomandata A.R..

La dichiarazione di recesso ha efficacia dal 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata ed il recedente è tenuto a corrispondere le quote ed i contributi maturati sino a tale data.

Il consorziato può essere escluso dal Consorzio, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, sottoposta alla successiva ratifica dell'Assemblea, quando:

- a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto, del Regolamento o dei Disciplinari e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell'attività Agricola o commerciale viola le finalità del Consorzio, ancorchè richiamato, reca pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso;
- b) sia moroso per oltre sei mesi nel versamento delle quote, dei contributi e di tutto quanto, a qualunque titolo, dovuto al Consorzio;
- c) negli altri casi previsti dalla legge o dal Regolamento interno eventualmente approvato.

Il consorziato receduto od escluso o che, comunque, abbia cessato di far parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

ART. 10 - Decadono dalla qualità di consorziati coloro che siano dichiarati interdetti o per i quali sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria e coatta amministrativa oppure sia dichiarato il fallimento.

In caso di morte del consorziato, l'erede o uno degli eredi, con il consenso degli altri, può essere ammesso in luogo del consorziato defunto, purchè ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte al Consiglio di

Amministrazione.

L'erede subentrante deve assumersi anche l'onere del pagamento delle quote dell'anno in corso al momento del decesso.

Ai Consorziati che cessano di far parte del Consorzio, come pure ai loro eredi non spetta alcun rimborso per quote o contributi versati.

ART. 11 - Le irregolarità od inadempienze dei consorziati, saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione, il quale, se del caso, in relazione alla gravità delle irregolarità od inadempienze potrà deliberare una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) riprovazione con lettera raccomandata con multa da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esclusione dal Consorzio.

TITOLO III: PATRIMONIO - BILANCIO

ART. 12 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dagli importi versati dai soci con le quote di ammissione ed annuali;
 - b) dalla riserva ordinaria;
 - c) da eventuali riserve straordinarie;
 - d) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri;
 - e) da qualunque liberalità effettuata in favore del Consorzio.
- E' fatto divieto di distribuire tra i Consorziati, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione nonchè le riserve durante l' esistenza del Consorzio.

ART. 13 - Alla gestione del Consorzio si provvede:

- a) con la rendita netta del patrimonio;
- b) con le quote versate in sede di ammissione o annualmente dai Consorziati;
- c) con i contributi eventuali versati da Enti, Aziende, Associazioni e privati;
- d) con i proventi derivanti dall'assegnazione e distribuzione dell'eventuale marchio consortile ai soci.

ART. 14 - L'esercizio finanziario dl Consorzio inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve presentare all'Assemblea dei soci il conto consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio corredati dalle relative relazioni.

Il bilancio consuntivo deve essere preventivamente esaminato dal Collegio Sindacale, ove costituito e deve essere corredato da apposita relazione.

ART. 15 - Delle eventuali eccedenze attive risultanti al termine di ciascun esercizio, il 20% (venti per cento) sarà devoluto alla costituzione della riserva. Il restante 80% (ottanta per cento) delle eccedenze attive dovrà essere destinato al conseguimento delle finalità consortili.

E' comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

ART. 16 - Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale ove costituito.

ART. 17 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria, formata da tutti i consorziati, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo;
- b) la fissazione del numero e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- c) la determinazione dell'eventuale compenso degli Amministratori e dei Sindaci a norma di legge;
- d) l'approvazione di eventuali regolamenti interni e del disciplinare;
- e) tutte le altre materie indicate dal presente Statuto o le altre inerenti gestione sociale e per specifiche questione devolute alla sua competenza dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento con messa in liquidazione del Consorzio e la conseguente nomina dei liquidatori con conferimento dei relativi poteri.

ART. 18 - Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre convocare l'Assemblea ogni qual volta lo ritenga utile per il miglior perseguimento dei fini consortili. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti I Soci oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso inviato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare.

Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere indetta nella stessa giornata ad una distanza di almeno un'ora da quella fissata per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre adottare di volta in volta altri mezzi di comunicazione onde portare l'avviso di convocazione dell'Assemblea a conoscenza dei Consorziati.

ART. 19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti un numero di Consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consorziati presenti. Gli Enti e le Associazioni partecipano con un singolo delegato da loro preventivamente designato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consorziati presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione del Consorzio oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati presenti e rappresentati.

In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recesso dal Consorzio; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi:

* dai Consorziati intervenuti in assemblea non oltre i tre giorni successivi alla data di quest'ultima;

* dai Consorziati non intervenuti non oltre i quindici giorni successivi dalla data della deliberazione.

ART. 20 - Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che non sono in mora nei versamenti della quota associativa.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione. Ciascun Consorziato - sia esso persona fisica o giuridica - ha diritto ad un voto solo.

I Consorziati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri Consorziati mediante delega scritta; ciascun Consorziato può rappresentarne al massimo altri due.

Il socio può anche delegare per iscritto un parente (purché compartecipe nell'esercizio dell'impresa) ad intervenire all'Assemblea con diritto di partecipare alle relative votazioni.

ART. 21 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e, nel caso di impedimento di entrambi dalla persona designata dall'Assemblea. Spetta all'Assemblea la designazione del Segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra i non soci. Detta designazione non ha luogo quando il verbale è redatto dal notaio. Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 22 - II Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici membri, eletti fra i Consorziati dall'Assemblea che ne determina anche di volta in volta il numero.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili.

Salva diversa delibera dell'Assemblea - che può anche fissare l'attribuzione di gettoni di presenza - gli amministratori non hanno diritto a retribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione - qualora non lo abbia fatto l'Assemblea in sede di elezione - elegge al suo interno un Presidente, un vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I Consiglieri incaricano, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Possono partecipare ai lavori del Consiglio, con compiti consultivi, tecnici ed esperti.

ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta o con ogni altro mezzo reputato opportuno purchè la comunicazione venga effettuata almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di convocazione con carattere di urgenza, almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione del Consorzio; esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso per il perseguimento delle proprie finalità, nonchè acconsentire alla concessione, postergazione o

cancellazione di ipoteche o compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti il Consorzio. Il Consiglio può nominare il Direttore e Comitati Tecnici anche fra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ART. 25 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ART. 26 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e sono sempre rieleggibili.

Per il compenso ai Sindaci si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 punto c); qualora l'Assemblea stabilisca che i Sindaci debbano essere remunerati il compenso dovrà essere fissato all'atto della nomina per tutta la durata della carica.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del Consorzio, vigilare sull'osservanza della legge, la tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare, almeno una volta all'anno, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o ricevuti da esso in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione,

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

Il Consiglio sindacale deve riunirsi almeno una volta l'anno I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO V: NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 27 - Il Consorzio può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea approvata con voto favorevole di almeno i due terzi di tutti i Consorziati.

Nella stessa seduta in cui si deliberi lo scioglimento del Consorzio, l'Assemblea fisserà le modalità della liquidazione, nominerà i liquidatori e ne determinerà i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altro Ente con finalità analoghe salva diversa destinazione eventualmente imposta per legge.

Il provvedimento previsto dal presente articolo deve essere portato preventivamente a conoscenza di tutti i soci del Consorzio.

ART. 29 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Ogni modificazione del presente Statuto deve essere comunicata dal Presidente a tutti i Consorziati.